

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO**

E

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO**

**Modalità operative efficaci ed agevoli,
per lo scambio delle informazioni relative
all'attribuzione ed alla variazione dei codici fiscali,
in particolare dei soggetti residenti all'estero**

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo (di seguito denominata "Direzione Regionale" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti"), con sede in L'Aquila, Via Zara, n. 10/12, rappresentata dal Direttore Regionale, dott.ssa Rossella Rotondo.

E

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) – Direzione Regionale dell'Abruzzo, di seguito denominato "INPS" o, congiuntamente all'Agenzia delle Entrate, "le Parti"), con sede in L'Aquila, Via Volta, n. 1, rappresentata dal Direttore Regionale, dott. Alberto Scuderi,

PREMESSO CHE

- la cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni è ritenuta essenziale per soddisfare, in termini di tempestività, trasparenza e qualità, le istanze dei cittadini e, per tali obiettivi, l'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, detta disposizioni in materia di cooperazione tra l'INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – e l'Agenzia delle Entrate;
- l'INPS, nello svolgimento della sua attività istituzionale, ha rappresentato la necessità di accelerare le procedure di liquidazione delle domande di pensione o di ricostituzione del trattamento pensionistico per i cittadini residenti all'estero sprovvisti di codice fiscale e di agevolare il rilascio del codice fiscale ai soggetti che hanno maturato il diritto alla pensione da parte dello Stato italiano, ma sono sprovvisti di codice fiscale e sono privi di un effettivo domicilio fiscale in Italia;
- l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 91/E del 19 settembre 2011, ha fornito i chiarimenti in base ai quali l'INPS, per dare seguito ai propri adempimenti, può richiedere l'attribuzione del codice fiscale ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- Ritenuta l'opportunità di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di gestione dell'azione amministrativa provvedendo alla sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa atto ad effettuare un interscambio di informazioni, anche mediante l'accesso reciproco alle rispettive banche dati, tra la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS;

si conviene quanto segue:

Art. 1

(Oggetto)

La Direzione Regionale dell'Abruzzo dell'Agenzia delle Entrate e la Direzione Regionale dell'Abruzzo dell'INPS concordano di attuare modalità operative finalizzate allo scambio in via telematica di informazioni per l'attribuzione e la variazione dei codici fiscali, in particolare dei soggetti residenti all'estero che abbiano maturato il diritto a prestazioni da parte dell'INPS.

L'attribuzione e la variazione dei codici fiscali avviene con interscambio di documenti informatici tra le Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate e le strutture Territoriali dell'INPS utilizzando la Posta Elettronica Certificata di cui saranno forniti i relativi indirizzi, con le seguenti modalità operative efficaci ed agevoli, per lo scambio delle informazioni.

Modalità operative

1. L'INPS dopo aver rilevato, nella propria procedura di "liquidazione pensioni", un cittadino residente all'estero privo di codice fiscale, verifica in Siatel - Punto Fisco che il soggetto non sia già titolare di un codice fiscale e, in caso negativo, compila la richiesta di attribuzione fornendo i dati anagrafici completi dei titolari della pensione.

2. L'INPS utilizzerà per le richieste dei codici fiscali un modulo cumulativo indicando, per ciascun soggetto, i dati anagrafici completi, il suo domicilio fiscale e i dati relativi alla residenza estera.

3. La richiesta di attribuzione/variazione, completa della dichiarazione attestante la corrispondenza dei dati indicati nella domanda con quelli desunti dagli atti in possesso dell'Istituto e sottoscritta dal Responsabile dell'ufficio, deve essere inoltrata all'Agenzia tramite Posta Elettronica Certificata.

4. L'Ufficio dell'Agenzia, che riceve via PEC la richiesta cumulativa, acquisisce agli atti tutta la documentazione prodotta dall'INPS ed esegue preventivamente le ricerche dei soggetti negli archivi dell'Anagrafe Tributaria (anche per dati anagrafici parziali) per verificare che questi non siano già titolari di un codice fiscale attribuito sulla base di dati anagrafici difforni da quelli indicati dall'INPS. Qualora la domanda riguardi un cittadino per il quale non è possibile determinare il domicilio fiscale, così come disposto dall'art. 58 del D.P.R. 600/1973, tale dato può essere omissis. L'Ufficio dell'Agenzia può attribuire il codice fiscale senza acquisire il domicilio fiscale, ma deve obbligatoriamente acquisire tutte le informazioni relative alla residenza estera.

5. L'Ufficio dell'Agenzia attribuisce i Codici Fiscali e trasmette i relativi Certificati all'indirizzo PEC dell'INPS entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

6. L'INPS, oltre a comunicare al cittadino il codice fiscale attribuito, comunicherà all'Agenzia delle Entrate eventuali successive variazioni di dati anagrafici e la cessazione dell'erogazione della prestazione pensionistica per decesso dei soggetti interessati.

Art. 2
(Obblighi)

La Direzione Regionale dell' Agenzia delle Entrate e dell' INPS si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e di quanto previsto dall' art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 rubricato "Trasmissione e documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni".

Art. 3
(Caselle di posta elettronica)

La Direzione Regionale dell' Agenzia delle Entrate e dell' INPS si scambieranno gli indirizzi delle caselle di Posta Elettronica Certificata relative alle rispettive strutture interessate a tale servizio.

Art. 4
(Coordinamento delle attività)

Per il coordinamento regionale di eventuali problematiche relative all' attività in questione si dovrà far riferimento, rispettivamente, all' Ufficio Gestione Tributi della Direzione Regionale dell' Agenzia delle Entrate dell' Abruzzo e all' Area Manageriale Pensioni della Direzione Regionale Abruzzo dell' INPS negli appositi funzionari che le parti si impegnano a nominare contestualmente alla firma del presente protocollo d' intesa.

Art. 5
(Durata)

Il presente protocollo d' intesa ha validità annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione e si intende, fin da ora, tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga diverso accordo tra le parti.

L' Aquila, 6 giugno 2013

AGENZIA DELLE ENTRATE
IL DIRETTORE REGIONALE

Rossella Rotondo

INPS ABRUZZO
IL DIRETTORE REGIONALE

Alberto Scuder